

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turrus ASD di Torre Del Greco (NA) e riduce le sanzioni inflitte alla penalizzazione di punti 4 in classifica e all'ammenda di €400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE NAPOLITANO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE KOBLYATSKY IVAN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;**
- **AMMENDA DI €450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PEZONE ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC DEL 19.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Racing Club Roma Srl di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. PERON ANTONIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Veneto per l'esame del merito.

## III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:**

- **PROSSOMARITI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE;**
- **LAMARI ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE;**
- **PERRI ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **PAGNOTTA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **CUTRÌ GIOVANNI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **CULLICE GIANLUCA ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**

- **PIRO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;**
  - **BARBERIO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;**
- E DELLE SOCIETÀ:**
- **ASD POL. LAUREANESE;**
  - **FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
  - **ASD APRIGLIANO CALCIO;**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**6. RICORSO DEL SIG. PROSSOMARITI ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**7. RICORSO DEL SIG. LAMARI ANGELO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6, 7 e 8:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale
  - accoglie il ricorso del sig. Prossomariti e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
  - accoglie il ricorso del sig. Lamari e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
  - accoglie il ricorso della società A.S.D. Pol. Laureanese e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- Dispone restituirsi le tasse reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**9. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN**

**RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

**- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 14 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio